PROVVEDIMENTI URGENTI PER L'AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLE GRANDI IMPRESE IN CRISI

Art. 1-bis

Ulteriore ambito di applicazione dell'amministrazione Straordinaria

1.COMMA ABROGATO DALLA L. 24 APRILE 1998 N. 128. 1-bis. Sono inoltre soggette alla procedura di amministrazione straordinaria le imprese che trovandosi in stato di insolvenza abbiano una esposizione debitoria verso lo Stato, enti pubblici o societa' a prevalente capitale pubblico per una somma non inferiore al 51% del capitale versato e comunque non inferiore a 50 miliardi di lire per finanziamenti concessi per innovazioni tecnologiche ed attivita' di ricerca, purche' abbiano avuto, nell'ultimo triennio un numero medio di addetti, determinato in base ai criteri previsti dall'art. 1, comma primo, non inferiore ad ottocento. La disposizione si applica anche ai procedimenti concorsuali per i quali siano in corso giudizi di revoca o di opposizione.

Versione in vigore dal 22 maggio 1998, non più in vigore dal 24 agosto 1999 · versione 13

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi
Estremi	Decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 6 febbraio 1979

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvedimenti-urgenti-per-l-amministrazione-straordinaria-delle/art-1-bis-ulteriore-ambito-di-applicazione-dell-amministrazione-straordinaria/versione/13

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it